

essere corrisposto il trattamento economico accessorio previsto per il restante personale appartenente al predetto Corpo che presta servizio in posizione di comando presso il medesimo Dipartimento della protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03718

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Gestione del flusso delle informazioni con la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e, in particolare, l'art. 5, comma 5, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile;

Considerato che, il Dipartimento della protezione civile assicura lo svolgimento delle attività operative per eventi calamitosi ed altre situazioni di crisi, anche mantenendo i collegamenti con le analoghe strutture delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché, con altri enti ed organismi pubblici o privati anche esteri;

Considerato che è necessario coordinare i rapporti funzionali e di collaborazione tra le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che occorre assicurare il flusso delle informazioni tra dette componenti e strutture operative al fine di effettuare ogni compiuta valutazione degli eventi, anche mediante l'intervento coordinato ed il concorso delle richiamate componenti e strutture operative;

Considerato che si rende indispensabile fornire alle componenti ed alle strutture operative della protezione civile, adeguate indicazioni per disciplinare il flusso delle informazioni relative al preannunciarsi, al manifestarsi ed all'evolversi di eventi naturali e/o antropici che possono costituire elementi di pericolosità per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento operativo nella gestione delle emergenze;

Tutto quanto sopra premesso è considerato;

E M A N A
la seguente direttiva:

Per assicurare il coordinamento operativo di tutte le attività previste dalla legge il Capo del Dipartimento della protezione civile vorrà fornire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile tutte le necessarie indicazioni finalizzate a:

definire ed illustrare l'organizzazione, il funzionamento e l'operatività delle strutture del Dipartimento della protezione civile preposte all'attività di gestione delle emergenze;

individuare e divulgare le procedure operative finalizzate a consentire il continuo scambio di informazioni sugli accadimenti di pertinenza della protezione civile registrati dalle strutture e componenti territoriali in modo da porre in condizioni il Dipartimento di garantire con assoluta tempestività ed efficacia la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03720

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita;

Visto l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile;

Premesso:

che le esigenze di spostamento sul territorio nazionale hanno determinato un incremento del numero di persone che si avvalgono dei mezzi ferroviari, marittimi ed aerei e che altrettanto elevato è il traffico veicolare sulle strade per il trasporto di persone e merci;

che, nonostante le azioni di prevenzione adottate per garantire la sicurezza dei trasporti, continuano ad essere frequenti incidenti gravi che vedono coinvolte un gran numero di persone;

che rilevante è la pericolosità connessa ad incidenti con presenza di sostanze pericolose, sia per quanto può avvenire durante il loro trasporto sia negli stabilimenti industriali, e, pertanto, nonostante l'adozione di misure di sicurezza, resta elevato il rischio per la popolazione;

che sull'intero territorio nazionale si manifestano, spesso in modo non prevedibile, fenomeni di crolli ed esplosioni di strutture che in molti casi coinvolgono anche un gran numero di persone;

Tenuto conto:

che, in occasione di incidenti di questo tipo, l'intervento delle diverse strutture operative preposte al soccorso, seppur tempestivo ed organizzato, perde di efficacia e di efficienza in assenza di un'adeguata attività di coordinamento complessivo delle operazioni;

che la ripercussione di alcuni incidenti, anche con un'area di impatto apparentemente limitata, può, di fatto, rivelarsi estremamente ampia, coinvolgendo un numero elevato di persone;

che all'impegno dedicato alla ricerca e al soccorso di vittime e feriti sul luogo dell'incidente deve necessariamente affiancarsi un'attività di informazione ed assistenza alla popolazione non direttamente coinvolta dall'evento;

che un corretto flusso delle informazioni tra le sale operative dei diversi enti, amministrazioni e società coinvolte, a diverso titolo, nella gestione dell'emergenza consente una migliore valutazione dell'evento, garantisce una maggiore tempestività dell'intervento coordinato e favorisce il concorso di tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Considerato:

che un'organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane e finanziarie, pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli dei soggetti competenti all'attuazione degli interventi di soccorso ed assistenza;

che si rende indispensabile fornire alle componenti e alle strutture operative della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adeguate indicazioni affinché si raggiunga il necessario coordinamento operativo nella gestione di emergenze connesse ad incidenti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

E M A N A
la seguente direttiva:

Al fine di conseguire uniformità di indirizzo e di azione, il Capo del Dipartimento della protezione civile vorrà fornire alle diverse componenti e strutture operative, le indicazioni necessarie a garantire il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.

In particolare provvederà a:

definire un adeguato flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali delle componenti e strutture operative competenti a svolgere attività di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti che coinvolgono un gran numero di persone, in modo da assicurare l'immediata attivazione del sistema di protezione civile;

individuare le attività prioritarie da porre in essere in caso di emergenza attribuendo compiti alle componenti e strutture operative che intervengono;

assegnare le funzioni relative alla prima assistenza alla popolazione e alla diffusione delle informazioni.

Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle proprie procedure, sulla base delle predette indicazioni, si attiverà per definire le modalità ritenute più idonee per il conseguimento delle finalità di cui alla presente direttiva.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03721